

D.L. 25 Giugno 2008 n. 112 convertito dalla Legge 133/2008

Articolo 29 - Trattamento dei dati personali

1. All'articolo 34 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico di cui al del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il ministro per la Semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1».

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

3. Soppresso.

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

- a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
- b) la o le finalità del trattamento;
- c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente Codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime». All'articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «Ministro per le Innovazioni e le tecnologie», sono inserite le seguenti: «e il ministro per la Semplificazione normativa».



Trend Sinergie Sviluppo S.r.l.

50127 Firenze - Via Panciatichi, 40 - Tel. 055 4249580 055 4369674 - Telefax 055 3909609 - Email: tss@tssconsulting.it
Consulenza di Direzione e organizzazione – Progettazione di servizi innovativi

Manovra d'estate. Il Dl 112 esenta dal documento programmatico le imprese di minori dimensioni

Privacy più leggera per le Pmi

Il datore di lavoro può autocertificare le regole sulla sicurezza

Antonello Cherchi
ROMA

Il documento programmatico sulla sicurezza (Dps) può essere sostituito da un'autocertificazione. La novità è stata introdotta dall'articolo 29 della manovra d'estate - il decreto legge 112 del 2008, convertito dalla legge 133, in vigore da venerdì - e risponde, in particolare, alle esigenze delle aziende di piccole e medie dimensioni, che da sempre si sono dimostrate insofferenti al Dps perché ritenuto troppo gravoso.

Il legislatore - dopo vari tentativi di correzione più radicali sottoposti al Parlamento durante la scorsa legislatura e con i quali si intendeva esonerare dal Dps le aziende con meno di 15 dipendenti - ha ora tro-

vato la soluzione: l'obbligo rimane, ma il documento programmatico (che contiene le misure di sicurezza per difendere gli archivi in cui sono conservati dati personali sensibili o giudiziari trattati con strumenti elettronici) può essere sostituito da una dichiarazione del datore di lavoro.

L'autocertificazione del datore di lavoro deve specificare che i dati sensibili dei dipendenti (compresi i lavoratori a

IL CONTENUTO

La dichiarazione dovrà attestare che i dati sensibili utilizzati sono solo quelli relativi a stato di salute e appartenenza sindacale

progetto) utilizzati dall'azienda sono solo quelli relativi allo stato di salute o malattia (senza l'indicazione della diagnosi), nonché le notizie sull'eventuale adesione a sindacati, e che il loro uso è protetto dalle regole di sicurezza indicate nel Codice della privacy (decreto legislativo 196 del 2003). Soltanto se si rimane entro questi confini, infatti, si è esonerati dal Dps. Altrimenti, è necessario predisporlo.

In relazione all'utilizzo sia di questi dati sensibili sia di informazioni personali usate nell'ambito di lavoro per finalità amministrative e contabili, il Garante della privacy ha ricevuto dal legislatore il compito di predisporre, sentito il ministro per la Semplificazione

normativa, un provvedimento, da aggiornare periodicamente, con il quale individuare modalità semplificate per l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico allegato al Codice. Il documento - che in sede di prima applicazione dovrà essere adottato entro il 22 ottobre - si propone di rendere più facile la vita, oltre che alle aziende piccole e medie, anche ai liberi professionisti e agli artigiani.

Le novità in tema di privacy introdotte dalla manovra estiva non si esauriscono qui. Sono stati, infatti, ritoccati i criteri per notificare al Garante determinati trattamenti di dati personali.

Si tratta, comunque, di una modifica minima, che riguar-

da solo le modalità con cui riportare sul modello di notificazione le coordinate del responsabile del trattamento. Entro il 22 ottobre il Garante dovrà adeguare il modello di notificazione - che va spedito unicamente per via telematica - alle nuove prescrizioni.

Infine, la Finanziaria d'estate introduce un'altra novità, modificando l'articolo 44 del Codice della privacy, dedicato al trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea. Il trasferimento è infatti ora consentito anche quando si può fare riferimento a regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo.

Il limite. L'utilizzo di altre informazioni esclude la procedura agevolata

Semplificazione a misura di dati

Riccardo Imperiali
Rosario Imperiali

Autocertificazione in sostituzione del documento programmatico sulla sicurezza (Dps). Così come è stata concepita la norma (articolo 29, comma 1, del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008), saranno esclusi dall'agevolazione (immediata) tutte quelle situazioni in cui l'azienda, avvalendosi di strumenti automatizzati, utilizza dati sensibili diversi da quelli sindacali o sanitari dei dipendenti oppure tratta dati giudiziari, anche se ai soli fini di gestione del rapporto di lavoro, oltre a quelle ipotesi in cui il trattamento dei dati ha finalità diverse dalla ordinaria gestione lavorativa.

L'autocertificazione sostitutiva è una dichiarazione che

va firmata dal titolare del trattamento dei dati, mentre il Dps può essere sottoscritto anche da un responsabile appositamente designato.

Alla dichiarazione va aggiunta la fotocopia del documento di identità del titolare ed entrambi vanno conservati negli uffici dell'azienda per essere esibiti in occasione di eventuali ispezioni.

Il contenuto della dichiarazione si spinge ad attestare che il trattamento degli unici dati sensibili utilizzati (quelli sindacali e sanitari dei lavoratori per l'ordinaria gestione lavorativa) è stato eseguito «in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte». Ebbene, le misure di sicurezza richieste dal Codice della privacy

non sono solo quelle "minime", ma anche quelle cosiddette "adeguate", previste dall'articolo 31 del Codice ("Obblighi di sicurezza"). Quindi, il titolare attesta che su quegli unici dati sindacali e sanitari di cui si è detto, insistono tutte le misure di sicurezza "minime", con l'unica eccezione del Dps ora esentato, e anche le misure "adeguate" previste dall'articolo 31.

Ma c'è da chiedersi quali siano le conseguenze giuridiche di questa dichiarazione aggiuntiva del titolare nel caso in cui risultasse non confermata dai fatti: Quando non è applicabile l'autocertificazione, l'eventuale carenza di misure minime di sicurezza causa una contravvenzione sanabile

con il procedimento del cosiddetto "ravvedimento operoso" (articolo 169 del Codice della privacy). In presenza dell'autocertificazione, invece, a questo reato contravvenzionale si aggiunge il falso ideologico in atto pubblico (reclusione fino a due anni: articolo 483 del Codice penale). Ciò a seguito dell'equiparazione, per costante giurisprudenza (si veda la decisione del Consiglio di Stato, sezione V, 4 novembre 2004, n. 7140), della dichiarazione sostitutiva di atto notorio all'atto pubblico.

Rimane da chiedersi quali siano le conseguenze in mancanza di autocertificazione, sebbene prescritta.

Conseguenze più gravi si potrebbero avere sotto il profilo

della falsità della dichiarazione a causa della constatata mancanza di una sicurezza di livello "adeguato". Sarà interessante verificare col tempo la posizione della giurisprudenza sul punto visto che, a livello teorico, il combinato delle norme del Codice della privacy e di quelle del Dl 112/2008 e del Dpr 445/2000 porterebbe ad ipotizzare il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 del Codice penale) anche nel caso di violazioni della sicurezza "adeguata", qualora la dichiarazione sostitutiva si riveli, alla prova dei fatti, mendace su questo aspetto.

Diversamente, prima di questo intervento di semplificazione, qualsiasi inadempimento del titolare sull'articolo 31 del Codice della privacy comportava unicamente la responsabilità civile per i danni eventualmente causati.



Trend Sinergie Sviluppo S.r.l.

50127 Firenze - Via Panciatichi, 40 - Tel. 055 4249580 055 4369674 - Telefax 055 3909609 - Email: tss@tssconsulting.it
Consulenza di Direzione e organizzazione - Progettazione di servizi innovativi